



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro ex dipendente Conte Cosimo per ricalcolo Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 17 (diciassette) del mese di settembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso promosso dall'ex dipendente Conte Cosimo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Longo e Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese del giudizio;
- atteso che con deliberazione n° 187 del 25/06/1998 l'Azienda ha deciso di transigere le controversie simili in atto;
- considerata la necessità di doversi, comunque, costituire in giudizio, salva ed in pregiudicata la possibilità di transigere giudizialmente la controversia de qua ove il ricorrente accetti le condizioni di transazione di cui alla deliberazione n° 187/98
- ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nella causa promossa dall'ex dipendente Conte Cosimo, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese a carico del bilancio per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

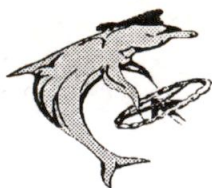


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

17 SET. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. F.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 23/settembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2220/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

T A R A N T O

M. M. de
24.9.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 17 settembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 261.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Conte Cosimo, nato a Taranto il 10/05/1953, residente Taranto alla Via Lago Trasimeno n.29 ed elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06/06/1960 al 10/05/1993 svolgendo mansioni di ispettore capo con qualifica di ispettore di movimento ed inquadramento finale nel livello terzo.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 35 ore mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio;
- 3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

- 1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le

2968/98

7694

22 LUG. 1998

Dirigente Amministrativo

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

C. di A.

Delego l'Avv. Diego Colucci
AVV. PAOLO LONGO

a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento, in
quello eventuale di appello o
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, con
ogni facoltà di legge, comprese
quelle di conciliare, transigere,
incassare per mio conto e
farsi sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, il 28 GEN. 1998
La firma è autentica.

Depositata in Cancelleria

IL 30 GEN. 1998

" CANCELLIERE

N. Cron. 154/98
COMPTON
Ind. 154/98
Taranto, 15 GEN. 1998
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che “La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla “normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio”. (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che “Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una

preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Conte Cosimo, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto per-

cepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 28 GEN. 1998

Avv. Diego Colucci
Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto. Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. Notaristefano Attilio, il Sig. Todaro Attilio ed il Sig. Picuno Cosimo.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Paolo Longo

Il Pretore

letta il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 13.1.99
ore 9 ordinando alle parti di comparire per
sostanzialmente. Dispone che il ricorso e il present
dichiarato siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Toronto, li 24.2.98

Il Cancelliere

Il Pretore

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE

CONTE

COSIMO

MATRICOLA

191111

QUALIFICA

F.F. COORD. NOV. E TRATT.

LIV.

03

DATA ASSUNZIONE

05/07/60

DATA LICENZIAMENTO

10/05/93

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 31.067.710

Delibera C. A. N°

130

del

29.04.89

STATO DI SERVIZIO

ANNI 32 + MESI 10 = ANNI 32,833

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI =

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 32,833

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 32,833

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31. DICEMBRE 92

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 150476 % RIFERITA AL MESE DI APRILE/93

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1989

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L. 29.168.634
L. 438.917
L. 1.306.636
L. 30.914.187
L. 31.067.710
L. 61.981.897**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**IMPORTO
COMPETENZEANNI DI LAVORO
(E DODICESIMI)VALORE
MEDIOREDDITO DI
RIFERIMENTO (C)

61.981.897 32,833 1.887.793 12 22.653.516

L. 7.200.000 al 10 % = L. 720.000 +

L. 7.200.000 al 22 % = L. 1.584.000 +

L. 8.253.516 al 27 % = L. 2.228.449 +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

L. al % = L. +

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.

L. 61.981.897

Riduzione: (L. 500.000
per ogni anno di servizio)

L. 500.000 x 32,833

L. 16.416.500

IMPONIBILE

L. 45.565.397

ALiquOTA

L. 20,01 %

IMPOSTA

L. 9.117.636

IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE

L. 2.761.837

L. 6.355.799

L. 4.532.449 (D)

(D) L. 4.532.449 x 100 : (C) L. 22.653.516 =

ALiquOTA 20,01 %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.

L. 55.626.098

ANTICIPAZIONE USUFRUITA

L. 31.067.710

NETTO A PAGARE

L. 24.558.388

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 20.04.93

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Retribuzioni**ATTESTAZIONE DI QUIETANZA**

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data

Firma del dipendente

Copia conforme all'originale

Taranto



16-7-98
IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani . . .

a mani dell'impiegato Luigi Ruffa
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 297/1988

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO